



Firmato digitalmente da:
SECCHIERO SANDRO
Firmato il 13/12/2022 17:11
Seriale Certificato: 148974
Valido dal 15/02/2021 al 15/02/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DEI REVISORI

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD.

Verbale n.54...del 13 Dicembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 13. del mese di Dicembre, si è riunito in **audioconferenza** il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone sottoscritte, nominate con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23 con provvedimento del Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2021 composto da :

- Dott. Secchiero Sandro, Presidente,
- Dott. Mascolo Antonio, componente,
- Dott. Basso Corrado, componente

Il Collegio,

esaminata

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 7 Dicembre 2022, avente ad oggetto: **“SOPPRESSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI E CONTESTUALE ISTITUZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DAL 01 GENNAIO 2023 DELLA TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARIP) AI SENSI DEL COMMA 668 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 147/2013”;**

considerati

-premessi che il presente verbale viene integrato come da nuova comunicazione odierna e sostituisce il n.53 facendo proprio il suo contenuto

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 667, della Legge 147/2013 secondo il quale *“Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*;
- comma 668, della Legge 147/2013 , secondo il quale *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- la Legge Regionale del Veneto 31 Dicembre 2012, n. 52 ad oggetto *“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 988 del 09 Agosto 2022 ad oggetto *“Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 05/07/2022”*;

rilevato

che il Consiglio di Bacino Rovigo si configura come ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 3 bis, co 1 bis, decreto legge 138/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 52/2012;

preso atto

- che il passaggio a tariffa puntuale di natura corrispettiva pone il fondamentale obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta, favorendo la riduzione dei costi ambientali ed economici in un'ottica di una distribuzione della tariffa più equa e legata all'effettivo prelievo dei rifiuti prodotti da ogni singola utenza, nel rispetto del principio Comunitario di “chi inquina paga”;
- che la tariffa puntuale di natura corrispettiva, è applicata e riscossa dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e pertanto dovranno essere eliminate dal bilancio Comunale le poste in entrata e spesa legate alla tariffa;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 07 Dicembre 2022 di ad oggetto **“SOPPRESSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI E CONTESTUALE ISTITUZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DAL 01 GENNAIO 2023 DELLA TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARIP) AI SENSI DEL COMMA 668 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 147/2013”**.

Il Collegio dei Revisori

(Documento firmato digitalmente)

Secchiero Sandro

Mascolo Antonio

Basso Corrado
